



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CARDIELLO, VILLARI, MUSSOLINI, FASANO,
Eva LONGO, DE SIANO, D’ANNA, MILO, RAZZI, COMPAGNA, AMORUSO,
GENTILE, VICECONTE, FAZZONE, CALIENDO, AIELLO,
Giuseppe ESPOSITO e CHIAVAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, già presentato nella passata legislatura, ricalca iniziative parlamentari risalenti alla XV legislatura nonché l'ordine del giorno presentato dallo scrivente, n. 9/6259/20 accettato come impegno dal Governo *pro tempore* nella seduta dell'Assemblea della Camera, n. 754 di giovedì 23 febbraio 2006.

Viene riproposto in questa legislatura perché tende a risolvere un problema da molti anni presente nel Dipartimento per la giustizia minorile, che nell'ambito del Ministero della giustizia deve, tra l'altro, gestire anche i centri di prima accoglienza maschili e femminili e le comunità per i minorenni arrestati o fermati.

I centri di prima accoglienza devono istituzionalmente garantire la permanenza dei minori nelle proprie strutture senza assumere le connotazioni specifiche degli apparati carcerari. Pertanto, in quest'ottica, non possono essere situati all'interno d'istituti penitenziari per minori e, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono istituiti, ove possibile, presso i tribunali per i minorenni. Tali centri ospitano fino all'udienza di convalida i minorenni arrestati o fermati ed ospitano, altresì, i giovani che sono condotti a tale udienza conformemente al comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Fino ad oggi, per la conduzione dei centri di prima accoglienza e delle comunità della giustizia minorile, a causa della mancanza di personale specializzato, il Dipartimento per la giustizia minorile ha stipulato convenzioni con comunità pubbliche o private nonché con associazioni o cooperative operanti nel campo del disagio adolescenziale, purché

riconosciute od autorizzate dalla regione territorialmente competente: si tratta di personale appartenente al cosiddetto «privato sociale». Soltanto col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2000), concernente la rideeterminazione delle dotazioni organiche del citato Dipartimento, sono state, tra l'altro, introdotte le figure professionali dell'assistente di vigilanza - VI qualifica funzionale, posizione economica «B3» - e dell'operatore di vigilanza - V qualifica funzionale, posizione economica «B2».

Dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2006), che ha ulteriormente rideterminato le dotazioni organiche del Dipartimento medesimo, successivamente riviste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.140 del 17 giugno 2008) risulta un'effettiva vacanza di posti riguardanti la professionalità degli Assistenti dell'area Pedagogica (Ex operatori di vigilanza) (V qualifica funzionali e, posizione economica «B2») ed attualmente disponibili.

Appare, pertanto, importante ricoprire tale vacanza di posti. L'eventuale espletamento di nuovi e specifici concorsi pubblici destinati a personale di nuova formazione, per caratteristiche connaturate a questi e con riferimento all'attuale assetto amministrativo, non prenderebbe in considerazione l'elevata professionalità frattanto acquisita sul campo da quegli operatori che da anni lavorano nei centri di prima accoglienza, e/o comunità penali della giustizia minorile, in attività

di sorveglianza, d'assistenza educativa e d'animazione: operatori che, inoltre, sostituiscono nei fatti il carente personale organico in compiti lavorativi come il piantonamento in ospedale dei detenuti minorenni ed il loro eventuale accompagnamento presso le comunità oppure presso gli istituti penali per minorenni e/o la riconsegna dei minori arrestati/fermati ai genitori.

Per salvaguardare la professionalità acquisita in anni di perdurante e continua carenza organica di tale personale appartenente al «privato sociale», appare dunque opportuno renderlo destinatario di uno specifico disegno di legge, del quale si confida in un benevolo accoglimento.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'inserimento, presso i centri di prima accoglienza e le comunità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, ad

opera del Ministero della giustizia, di assistenti dell'area pedagogica, V qualifica funzionale, posizione economica B2.

L'articolo 2 delinea le procedure per l'immissione nel ruolo degli assistenti dell'area pedagogica i quali devono comunque sostenere una prova d'esame di tipo teorico-pratico.

L'articolo 3 dispone l'immediata cessazione delle convenzioni in atto con le comunità pubbliche e private e con le associazioni e cooperative per il personale che venga immesso in ruolo.

L'articolo 4 definisce i turni di servizio per il personale immesso in ruolo e stabilisce, altresì, l'equiparazione dell'indennità percepita a quella del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 5 reca, infine, una norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale che ha svolto, nei centri di prima accoglienza e presso le comunità di cui rispettivamente agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione diurna e notturna, ancorché inquadrato in cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati e internalizzati, è immesso nel ruolo del personale del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia come assistente dell'area pedagogica - V qualifica funzionale, posizione economica B2, nel numero massimo di sessanta posti.

2. Ai fini dell'immissione nel ruolo di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere prestato servizio continuativamente per almeno sette anni nei centri di prima accoglienza e nelle comunità di cui al comma 1;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2.

1. L'immissione nel ruolo del personale di cui all'articolo 1 avviene previa domanda dell'interessato, da presentare al Ministero della giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'assunzione del personale di cui all'articolo 1 è subordinata al superamento di una prova d'esame teorico-pratica, da espletare in sede decentrata, al fine di accertare il

possesso dei requisiti e delle conoscenze relativi alle funzioni da espletare.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio regolamento, le modalità per l'espletamento della prova di cui al comma 2.

Art. 3.

1. All'atto dell'immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 1, il Dipartimento per la giustizia minorile provvede alla cessazione delle convenzioni in atto con le comunità pubbliche e private e con le associazioni e le cooperative, stipulate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.

2. Il Ministro della giustizia stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per le assunzioni del personale di cui all'articolo 1 e per la regolazione dei rapporti scaturenti dalle convenzioni in atto.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 1 opera presso i centri di prima accoglienza e presso le comunità di cui al medesimo articolo con turni di servizio su tre o quattro quadranti nell'arco delle ventiquattro ore, compreso il servizio notturno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale già immesso in ruolo con tale qualifica.

3. Il personale di cui all'articolo 1 percepisce, nell'espletamento delle turnazioni festive e notturne, l'indennità di turno prevista per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

